

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Le presenti Condizioni Generali (di seguito, **"Condizioni Generali"**) hanno lo scopo di definire la disciplina negoziale che regolerà le attività della Committente per l'esecuzione di opere e di servizi (di seguito **"Appalto"**), congiuntamente alle clausole speciali eventualmente contenute nell'ordine di acquisto (di seguito, **"Ordine"**) ovvero nel Contratto, accordo quadro o lettera d'incarico (di seguito, **"Contratto"** o **"Accordo"**) pattuiti e sottoscritti tra il Fornitore (di seguito, **"Fornitore"** o **"Appaltatore"**) e una società del Gruppo Rentokil Initial Italia (di seguito, **"Committente"**) e di cui formano parte integrante e sostanziale.

Coemittente e Fornitore sono singolarmente designati come **"Parte"** e collettivamente come **"Parti"**.

1 ORDINE, CONTRATTO E SOGLIE MINIME

1.1

Gli Ordini si intendono emessi in riferimento ed applicazione delle presenti Condizioni Generali e, unitamente ad esse, costituiscono insieme ai Contratti, i soli documenti che disciplinano l'attività richiesta, oltre ai documenti in essi richiamati. Tutti gli accordi di fornitura che superano la soglia di 60.000 Euro devono essere formalizzati con un accordo, contratto, o un ordine di acquisto sottoscritto, corredato da termini e condizioni documentati.

1.2

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente l'accettazione dell'Ordine inviandogli conferma d'ordine; il Contratto si intende concluso al momento della ricezione da parte della Committente della conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale conferma d'ordine, il Contratto si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali, qualora la Committente accetti le prestazioni eseguite dall'Appaltatore in base all'Ordine.

1.3

Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dall'Appaltatore, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per scritto dalla Committente. L'accordo deve includere tutti i termini e le condizioni e all'Appaltatore non deve essere consentito di fare affidamento su dichiarazioni precontrattuali o introdurre nuovi termini, ad es. inclusi in una fattura. Laddove un fornitore tenti di introdurre nuovi termini, questi devono intendersi espressamente respinti. Al fornitore non è consentito modificare l'accordo senza l'approvazione scritta della Committente.

1.4

In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le eventuali condizioni speciali pattuite in deroga e contenute negli Ordini/Contratti, queste ultime prevalgono sulle Condizioni Generali.

1.5

La Committente si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione delle presenti Condizioni Generali, comunicandola all'Appaltatore anche mediante segnalazione di pubblicazione della versione aggiornata sul proprio sito internet.

2 ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE E STANDARD DI SERVIZIO

2.1

L'organizzazione e la gestione della attività necessaria alla esecuzione dell'Appalto sono ad esclusivi rischio e onere dell'Appaltatore. Restano quindi a suo carico, tra l'altro, le spese del personale, i mezzi d'opera e i materiali necessari alla

esecuzione dell'Appalto, compresi i materiali di consumo. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione dell'Appalto con personale, mezzi e materiali adeguati per una realizzazione a regola d'arte.

2.2

L'Appaltatore dovrà documentare per iscritto alla Committente la propria capacità e idoneità tecnico professionale a svolgere le attività oggetto del Contratto, nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia, fornendo alla Committente tutta la documentazione a tal fine ritenuta necessaria (quale, a titolo meramente esemplificativo: iscrizione ad albi professionali, iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.).

2.3

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire i servizi in conformità con l'accordo, con ragionevole competenza e cura, in conformità con la buona pratica industriale e tutte le leggi applicabili, mantenendo tutte le necessarie licenze, consensi e permessi. La Committente non accetta e respinge restrizioni commerciali, territoriali o relative ai dipendenti (ad es. clausole di non concorrenza o di non sollecitazione che limitino la capacità del Gruppo RI di utilizzare altri fornitori in uno o più mercati).

2.4

Oltre agli Standard Minimi della Committente, l'Appaltatore prende atto e accetta che gli eventuali strumenti di terze parti utilizzati per la fornitura dei servizi che offrono o utilizzano soluzioni di Intelligenza Artificiale (IA) devono essere preventivamente approvati dal Team IA del Gruppo RI, in rigorosa conformità con il Processo per gli Strumenti IA di Terze Parti e la Politica GenAI della Committente.

3 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

3.1 È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte; o di cedere, in qualunque forma, il Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La Committente deve invece essere in grado, e ha il diritto, di trasferire il contratto ad altra società del Gruppo RI.

4 CONTROLLO E AUDIT

4.1

La Committente avrà la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esecuzione dell'Appalto, senza che ciò comporti rinuncia da parte della Committente stessa a far valere ogni suo diritto di legge e di Contratto.

4.2

A tale scopo e per qualsiasi occorrenza, l'Appaltatore demanderà a idoneo incaricato il compito di tenere i contatti con la Committente e specificatamente con la Direzione Lavori.

4.3

La Committente ha il diritto di effettuare audit per verificare la conformità del fornitore con l'accordo e prelevare copie delle informazioni necessarie. Questo può avvenire in orari ragionevoli e con un preavviso ragionevole. Ciascuna parte deve sostenere i propri costi di audit; tuttavia, in caso di violazione accertata, il fornitore deve essere responsabile dei costi di audit di RI.

5 PERSONALE DELL'APPALTATORE

5.1

Il personale impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'Appalto dovrà essere assunto, amministrato e liquidato a norma di legge. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto di lavoro collettivo applicabile. Le eventuali richieste di assunzione di lavoratori temporanei o collaboratori esterni per l'esecuzione dell'Appalto devono essere obbligatoriamente

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



presentate e approvate tramite l'apposito modulo di richiesta "Third Party Contractors" (Collaboratori Esterni) della Committente

5.2

L'Appaltatore garantisce la piena osservanza della normativa in vigore relativa alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro; alle materie professionali e ad ogni altra disposizioni in materia di tutela dei lavoratori (ISO; CEN, CENELEC, CEI UNI, ecc.).

5.3

L'Appaltatore garantisce inoltre che il personale da essa impiegato avrà le occorrenti specializzazioni, sarà in numero adeguato e avrà adeguata preparazione professionale.

5.4

L'organizzazione, la gestione e i programmi di impiego del personale saranno ad esclusivi rischio e cura imprenditoriale dell'Appaltatore e, quindi, ricadranno sotto la sua autonoma responsabilità.

5.5

La Committente avrà facoltà di controllare l'adempimento di tali obblighi fornendo prova documentale.

5.6

Resta inteso che il Contratto si risolverà di diritto, in qualunque momento, su semplice comunicazione scritta della Committente, qualora l'Appaltatore non adempia qualsiasi obbligo nei confronti del suo personale.

5.7

Qualora l'esecuzione comporti la presenza del personale della Appaltatore negli stabilimenti della Committente, l'Appaltatore garantisce che tale personale osserverà le norme di legge e le disposizioni della Committente. Il personale dovrà essere dotato di idonea divisa munita di contrassegno ben visibile.

6 ESECUZIONE DELL'APPALTO PRESSO LA COMMITTENTE

6.1

Nel caso in cui l'Appalto dovesse avere esecuzione presso le sedi della Committente, l'Appaltatore prenderà e darà atto di conoscere lo stato e la consistenza delle aree, dei fabbricati e degli impianti.

6.2

L'Appaltatore si obbliga a prendere gli accordi necessari con il referente preposto dalla Committente prima di eseguire qualsiasi attività; sottoscrivendo per presa visione ed accettazione le norme in materia di sicurezza ed igiene, assumendo ogni responsabilità per i danni a persone e/o cose, predisponendo tutte le cautele richieste.

6.3

La Committente fornirà all'Appaltatore le occorrenti informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di emergenza.

6.4

La Committente e l'Appaltatore effettueranno congiuntamente un'ispezione dei luoghi redigendo un verbale per le misure di prevenzione specifiche.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



6.5

L'Appaltatore dovrà munirsi delle attrezzature adeguate, non utilizzare mezzi di RI senza autorizzazione, seguire tutte le prescrizioni (cartelli, targhette), fornire per iscritto precisazioni per gli apparecchi (norme, matricola, capacità, pressione) e lasciare la zona sgombra a lavori ultimati.

6.6

La Committente avrà facoltà di far sospendere l'esecuzione dell'Appalto in corso ove questo non venga eseguito con la necessaria sicurezza, imputando i danni all'Appaltatore.

6.7

L'Appaltatore, se autorizzato, potrà utilizzare la rete idrica ed elettrica della Committente a proprie spese.

7

COMODATO, CONTO LAVORAZIONE E RESTRIZIONI SUI BENI RI

7.1

Se la Committente dovesse consegnare mezzi in prestito d'uso e/o merci in conto lavorazione, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i relativi contratti di comodato.

7.2

I Contratti non devono in alcun caso creare un diritto di garanzia, pegno o privilegio su alcun bene della Committente a favore di terzi.

8

MODIFICHE DELL'APPALTO

8.1

L'Appaltatore non potrà in alcun caso apportare modifiche alle caratteristiche e alle modalità concordate per l'esecuzione dell'Appalto, salvo autorizzazione scritta della Committente.

8.2

L'accordo deve includere tutti i termini e le condizioni e al fornitore non è consentito di fare affidamento su dichiarazioni precontrattuali o introdurre nuovi termini, ad es. inclusi in una fattura.

9

CONSEGNA E COLLAUDO

9.1

La consegna dell'Appalto dovrà avvenire entro la data concordata, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 10.

9.2

La Committente può procedere a collaudi in corso d'opera. In sede di collaudo definitivo sono rilevati e verbalizzati gli eventuali vizi o difformità con i termini per l'eliminazione. Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle ulteriori responsabilità, garanzie e obblighi di legge. Il momento della consegna definitiva coincide con quello della firma di verbale positivo senza riserve.

10

CORRISPETTIVI, PAGAMENTO E COMPENSAZIONE

10.1

I corrispettivi devono essere chiaramente indicati e fissi per tutta la durata originaria dell'accordo. Gli eventuali aumenti successivi alla durata originaria devono essere soggetti a un tetto massimo (percentuale o indicizzato) e limitati a una sola volta all'anno al termine del periodo di rinnovo applicabile, previa comunicazione scritta di 90 giorni.



10.2

I termini minimi di pagamento da parte della Committente ai fornitori sono di 60 giorni. Gli interessi sui pagamenti in ritardo devono essere strettamente limitati al 2% al di sopra del tasso base della Banca d'Italia, ed applicabili unicamente se RI non paga entro 30 giorni dal ricevimento della formale notifica di inadempimento che richiede il pagamento.

10.3

È fatto salvo il diritto insindacabile della Committente di compensare o detrarre dagli addebiti del fornitore eventuali pagamenti, danni o crediti ad essa dovuti.

11

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE

11.1

Il Fornitore e la Committente concordano che per proprietà industriale e intellettuale si intendono: brevetti, marchi, disegni, diritti d'autore, know-how e ogni altra proprietà intellettuale. Per Informazioni della Committente si intendono tutte le informazioni relative alla Committente.

11.2

Il Fornitore garantisce che i Prodotti e la documentazione non violano alcun brevetto o diritto di terzi e che nessuna azione legale è in corso.

11.3

Il Fornitore autorizza la Committente ad utilizzare la documentazione relativa ai Prodotti per inserirla nei propri manuali.

11.4

La Committente mantiene la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle Informazioni della Committente.

11.5

Il Fornitore concede alla Committente una licenza gratuita, mondiale, perpetua e irrevocabile per l'utilizzo dei Prodotti.

11.6

Il Fornitore manterrà indenne la Committente da tutte le responsabilità, perdite, spese legali o danni in relazione a reclami per violazione effettiva o presunta di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

11.7

Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale preesistenti, la Committente deve ottenere l'assoluta proprietà di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi deliverable (risultato). Non deve essere consentita alcuna cessione o trasferimento di dati o diritti di proprietà intellettuale del Gruppo RI o di terzi, inclusi marchi, know-how o accordi di affiliazione.

12

DURATA, RINNOVI, RECESSO E CAMBIO DI CONTROLLO

12.1

La durata massima del contratto non deve superare i 5 anni in assenza di possibilità di risoluzione discrezionale. In generale, gli accordi non devono prevedere il rinnovo automatico (laddove eccezionalmente lo prevedano, non devono superare i 12 mesi).



12.2

L'Appaltatore riconosce alla Committente la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni dato con racc. A.R., con il pagamento all'Appaltatore della sola parte di Appalto eseguita. In nessun caso il recesso anticipato comporterà indennizzi a favore dell'Appaltatore. RI ha inoltre sempre il diritto di cessare l'accordo per qualsiasi motivo, o risolverlo per inadempimento sostanziale, stato di insolvenza o cambio di controllo del fornitore.

12.3

Il fornitore ha il diritto di risolvere l'accordo unicamente se RI ha violato materialmente i propri obblighi contrattuali e non ha posto rimedio a tale violazione entro un termine ragionevole.

12.4

Nessun diritto di risoluzione automatica o altro diritto può essere in alcun caso concesso al fornitore in relazione a un cambio di controllo di qualsiasi società del Gruppo RI.

13

FORZA MAGGIORE

13.1

Nessuna delle Parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tale ritardato o mancato adempimento sia stato determinato da causa di forza maggiore. Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi evento non imputabile ad una Parte e al di fuori del suo ragionevole controllo, come, a titolo di esempio, gli atti delle Pubbliche Autorità, incendi, esplosioni, sommosse, epidemie, mancanza di materie prime, restrizioni nell'uso di energia, gas, acqua, scioperi (purché su base nazionale o regionale).

13.2

Il ricorrere di una causa di forza maggiore dovrà essere immediatamente comunicato per racc. A.R. dalla Parte affetta da tale circostanza, la quale dovrà peraltro impegnarsi al massimo per minimizzare le conseguenze negative di tali circostanze.

13.3

Resta tuttavia inteso che la sopravvenuta impossibilità totale della esecuzione dell'Appalto costituirà causa di risoluzione automatica del Contratto ove perduri per oltre 30 (trenta) giorni.

13.4

In caso di sopravvenuta impossibilità parziale della esecuzione dell'Appalto, le Parti si impegnano a concordare idonee modalità per limitare le reciproche conseguenze negative, fermo restando che il perdurare della impossibilità, ancorché parziale, oltre i 30 (trenta) giorni costituirà causa di risoluzione automatica del Contratto.

13.5

In tutti i casi predetti, la Committente pagherà all'Appaltatore la parte di Appalto già eseguita, in proporzione al prezzo globalmente pattuito per l'Appalto.

14

INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

14.1

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente ai suoi obblighi, la Committente avrà facoltà di adottare previa racc. A.R. qualsiasi provvedimento necessario a limitare le conseguenze, a spese dell'Appaltatore compensando sui pagamenti.

14.2

Se la diffida ad adempiere rimane senza esito, la Committente potrà risolvere il Contratto fermo il risarcimento dei danni.



14.3

La tolleranza della Committente ad inadempienze non precluderà la facoltà di avvalersi dei propri diritti in futuro.

15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1

Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 cod.civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono grave inadempimento ai fini della risoluzione immediata dell'Ordine/Contratto su iniziativa della Committente ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. le seguenti ipotesi:

1. in generale, il manifestarsi di situazioni nell'ambito dell'organizzazione dell'Appaltatore che ne palesino l'imminente dissesto funzionale e/o organizzativo e/o l'imminente incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni contrattuali nei confronti della Committente;
2. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
3. comportamenti dell'Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati alla Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del fornitore medesimo;
4. ritardo nell'esecuzione dell'Appalto superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
5. mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali;
6. perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni richieste per lo svolgimento dell'Appalto;
7. accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale dell'Appaltatore impiegato presso la Committente;
8. gravi inosservanze da parte dell'Appaltatore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza e sottoposizione dell'Appaltatore ad un procedimento penale o condanna con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dal D. lgs. 231/2001;
9. gravi inosservanze da parte dell'Appaltatore ai principi generali e alle prescrizioni del Codice dei Fornitori del Gruppo Renokil Initial, nonché alle disposizioni legislative in materia di anti-schiavitù del Modern Slavery Statement 2018 del Gruppo Renokil Initial;
10. conflitti di interesse, che ad insindacabile giudizio della Committente, non consentano il regolare svolgimento dell'Appalto;
11. violazione di quanto stabilito nell'art. 18 (Codice di Condotta e Clausole Anti-Corruzione), art. 19 (Trattamento dei Dati Personali) e art. 20 (Etica Aziendale, Anti-Schiavitù e Tratta di Esseri Umani).

15.2

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Ordine/Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione della Committente, inviata all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. oppure PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

15.3

Nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa dell'Appaltatore, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dovuti all'inadempimento dell'Appaltatore e alla risoluzione anticipata del contratto, in particolare si riserva la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuta a risarcire.

15.4

In tutti i casi di passaggio a Fornitore terzo indicato dalla Committente, l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dalla Committente stessa per il buon esito del passaggio.

16 RESPONSABILITÀ, INDENNIZZI E MITIGAZIONE DEL DANNO

16.1

La responsabilità dell'Appaltatore deve essere illimitata per: morte o lesioni causate da negligenza; frode o dichiarazione fraudolenta; responsabilità inescludibili per legge. Deve inoltre essere generalmente illimitata (o soggetta a massimali mai



inferiori al valore annuale) per responsabilità derivante da indennizzi e violazioni in materia di Protezione Dati, Riservatezza, Sicurezza Informatica, Anticorruzione, Schiavitù Moderna e Codice di Condotta.

16.2

La responsabilità della Committente è strettamente limitata a una cifra fissa (pari al fatturato contrattuale di un anno, o il minimo di legge). Tale limitazione vale solo per danni diretti derivanti da negligenza o violazione contrattuale di RI. Si esclude in radice qualsiasi responsabilità per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo.

16.3

L'Appaltatore è obbligato ad adottare ogni misura ragionevole per mitigare le proprie perdite. Eventuali contestazioni o reclami devono essere presentati entro 6 mesi, pena la decadenza.

16.4

Indennizzi della Committente: La Committente (RI) non fornisce alcun indennizzo né alcuna garanzia finanziaria o fideiussione.

16.5

Il Fornitore deve indennizzare integralmente RI per qualsiasi violazione effettiva o presunta di: Diritti IP di terzi, Protezione dei Dati, Riservatezza, Sicurezza Informazioni, Anticorruzione, Antiriciclaggio, Sanzioni Internazionali, Prevenzione Evasione Fiscale e Obblighi Antischiavitù.

17 COPERTURA ASSICURATIVA

17.1

L'Appaltatore dà atto di avere in corso polizze assicurative a tutela dei terzi, Committente inclusa. Copia di tali polizze sarà consegnata a semplice richiesta.

17.2

Per tutta la durata dell'accordo e per un periodo continuativo di 7 anni dopo la sua risoluzione o scadenza, il fornitore deve mantenere un'assicurazione di responsabilità civile per prodotti, pubblica e informatica (Cyber). Il livello di copertura raccomandato è di 5.000.000 Euro per sinistro.

18 RISERVATEZZA E USO DEL MARCHIO

18.1

L'Appaltatore si impegna a tenere riservate e sicure le informazioni della Committente e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli dell'accordo o a divulgarle a terzi se non espressamente consentito dall'accordo, dalla legge o con il consenso scritto. È accettabile un obbligo reciproco. Tali informazioni includono tutte le notizie e i dati che le fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza in occasione della esecuzione dell'Appalto attinenti l'organizzazione, la struttura, l'attività, i programmi e i risultati produttivi e commerciali della Committente.

18.2

L'Appaltatore garantisce che alla stessa riservatezza si atterrano i propri dipendenti e le persone comunque da essa incaricate.

18.3

Gli impegni di cui al presente articolo resteranno in vigore per 5 (cinque) anni dalla cessazione per qualsiasi causa del Contratto.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- 18.4** Il Fornitore non è autorizzato a utilizzare la denominazione sociale o il marchio della Committente o del Gruppo RI per scopi pubblicitari o di marketing senza previo consenso scritto.
- 19** **PRIVACY / PROTEZIONE DEI DATI E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**
- 19.1** Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali comunque conosciuti in occasione della emissione/stipula dell'Ordine/Contratto nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), nonché di ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente, "Normativa Privacy").
- 19.2** La Committente tratterà i dati del Personale dell'Appaltatore conformemente all'informativa pubblicata sul sito RI. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi privacy e si asterrà da comportamenti violativi.
- 19.3** La Committente informa che i dati personali dell'Appaltatore persona fisica, dei dipendenti e/o soci lavoratori dell'Appaltatore addetti all'esecuzione dell'Ordine/Contratto (di seguito, "Personale") conosciuti dalla Committente saranno trattati da questa in qualità di titolare del trattamento conformemente alla Normativa Privacy e all'informativa privacy pubblicata sul sito internet www.rentokil-initial.it che l'Appaltatore si obbliga a portare a conoscenza di tutto il suo Personale.
- 19.4** L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto degli obblighi e dei principi della Normativa Privacy e, al riguardo si impegna, anche per il proprio Personale, a rispettarne le relative prescrizioni e procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di violazione della Normativa Privacy.
- 19.5** Qualora l'oggetto dell'Ordine/Contratto preveda il trattamento di dati personali di una o più categorie di interessati di cui la Committente è titolare del trattamento dei dati personali, la Committente designa l'Appaltatore quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con specifico e separato atto di nomina che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, "Atto di Nomina"). L'Appaltatore, quale responsabile esterno del trattamento, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la conformità del suddetto trattamento di dati personali alla Normativa Privacy. La mancata sottoscrizione dell'Atto di Nomina da parte dell'Appaltatore costituirà grave inadempimento contrattuale.
- 19.6** L'Appaltatore, qualora nominata responsabile del trattamento, è tenuta a: rispettare gli obblighi previsti nell'Atto di Nomina; rispettare le direttive impartite dalla Committente che s'intenderanno vincolanti senza necessità di ulteriori accettazioni da parte dell'Appaltatore; mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy.
- 19.7** Le Parti convengono che il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale.
- 19.8** L'Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne la Committente da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi derivanti dalla violazione da parte dell'Appaltatore dei citati obblighi e principi previsti dalla Normativa.
- 19.9** Qualora il Fornitore memorizzi, elabori o abbia accesso ai dati della Committente (inclusi i dati non personali), deve



conformarsi alla Politica sulla Sicurezza delle Informazioni della Committente.

20 ETICA AZIENDALE, ANTI-SCHIAVITÀ E TRATTA DI ESSERI UMANI

20.1 L'Appaltatore prevede e attua adeguati standard, procedure e controlli aziendali al fine di assicurare la conformità al codice di condotta della Committente (pubblicato su www.rentokil-initial.it e www.initial.it), nonché a tutte le normative ambientali, le leggi sul lavoro e le migliori prassi di settore.

20.2 L'Appaltatore è tenuto a esaminare attentamente il codice di condotta della Committente e assicurare che il codice di condotta della Committente sia reso pubblico a tutti i dipendenti, direttori e fornitori del Fornitore e che tutti rispettino le disposizioni contenute nel codice di condotta medesimo.

20.3 Nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto, l'Appaltatore:

- conosce, rispetta e applica il Codice dei Fornitori e il Modern Slavery Statement 2018, approvati dal Gruppo Rentokil Initial e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it ;
- rispetta tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici di volta in volta in vigore volti a contrastare atti di schiavitù moderna e tratta di esseri umani, incluso, ma non limitato al Modern Slavery Act del 2015;
- e si astiene dal compiere attività, pratiche o condotte che integrino reato ai sensi e per gli effetti delle sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act del 2015 e successive modifiche/integrazioni. È accettabile un obbligo reciproco in merito all'anti-schiavitù e tratta di esseri umani.

20.4

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 20.1, 20.2 e 20.3 del presente contratto costituisce grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore che legittimerà la Committente a risolvere immediatamente il presente contratto.

21 CODICE DI CONDOTTA, CLAUSOLE ANTI-CORRUZIONE E PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE

21.1 L'Appaltatore dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione. L'Appaltatore si impegna in ogni caso, nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti ai principi etico-comportamentali enunciati dal GRUPPO RENTOKIL INITIAL nel proprio Codice di Condotta reso disponibile ai terzi.

21.2 L'Appaltatore si impegna per sé e per il proprio personale o propri incaricati a non dare o promettere, né direttamente né indirettamente, pagamento o offerta di pagamento, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità in connessione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, a chiunque, in violazione della normativa vigente, inclusa la normativa UK – Bribery Act 2010 o U.S.A. – Foreign Corrupt Practices Act. I contratti devono includere un requisito secondo cui il fornitore non deve ricorrere alla corruzione. È accettabile un obbligo reciproco.

21.3 L'Appaltatore si impegna ad informare senza indugio la Committente (i) qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal d.lgs. 231/2001, (ii) venga condannata con sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati, (iii) si trovi in situazioni di conflitto di interesse o (iv) qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.

21.4 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 21.1 e 21.2 del presente contratto costituisce grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore che legittimerà la Committente a risolvere immediatamente il presente contratto.

21.5 I contratti devono includere un obbligo del fornitore a conformarsi a tutte le leggi o normative applicabili relative

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



all'evasione fiscale, come il *Criminal Finances Act 2017* e successive modifiche e integrazioni.

21.6 I contratti devono includere un requisito secondo cui il fornitore deve conformarsi al Codice di Condotta dei Fornitori della Committente. Sono accettabili obblighi reciproci. È inoltre accettabile che un fornitore si conformi al proprio codice di condotta a condizione che sia sostanzialmente uguale al Codice di Condotta dei Fornitori della Committente

22 OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001 E MANLEVA

22.1 L'Appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it.

22.2 La violazione delle regole previste dai citati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

22.3 L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Protocolli da parte della stessa o del suo personale apicale o sottoposto.

23 LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

23.1 Per le presenti Condizioni Generali e Ordini/Contratti stipulati con la società del Gruppo Rentokil Initial Italia, esse sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia comunque relativa al Contratto di Appalto sarà di competenza esclusiva del Foro Milano, fatta salva la facoltà per la Committente stessa di adire ogni altro Foro competente.

24 ALLEGATI

24.1 Gli allegati di seguito elencati sono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali:

Nel caso di attività svolte presso la Committente:

- All. 1 Preventivo dei lavori
- All. 2 Informazione sui rischi delle attività svolte presso la Committente e sulle misure di emergenza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- All. 3 Definizione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi alle interferenze, da effettuarsi da parte dell'Appaltatore/lavoratore autonomo

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

POSTILLA

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti Articoli:

- Art. 1 Ordine, Contratto e soglie minime
- Art. 2 Organizzazione dell'Appaltatore
- Art. 3 Divieto di Cessione e Subappalto
- Art. 4 Controllo e Audit

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- Art. 5 Personale dell'Appaltatore e Standard di Servizio
- Art. 6 Esecuzione dell'Appalto presso la Committente
- Art. 7 Comodato, Conto Lavorazione e Restrizioni sui Beni RI
- Art. 8 Modifiche dell'Appalto
- Art. 9 Consegna e Collaudo
- Art. 10 Corrispettivi, Pagamento e Compensazione
- Art. 11 Proprietà Industriale e/o Intellettuale
- Art. 12 Durata, Rinnovi, Recesso e Cambio di Controllo
- Art. 13 Forza Maggiore
- Art. 14 Inadempienze dell'Appaltatore e Risoluzione del Contratto
- Art. 15 Clausola Risolutiva Espressa
- Art. 16 Responsabilità, Indennizzi e Mitigazione del Danno
- Art. 17 Copertura Assicurativa
- Art. 18 Riservatezza e Uso del Marchio
- Art. 19 Privacy / Protezione dei Dati e Sicurezza delle Informazioni
- Art. 20 Etica Aziendale, Anti-Schiavitù e Tratta di Esseri Umani
- Art. 21 Codice di Condotta, Clausole Anti-Corruzione e Prevenzione dell'Evasione Fiscale
- Art. 22 Obbligo di Rispettare il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli ex D. Lgs. 231/2001 e Manleva
- Art. 23 Legge Applicabile e Giurisdizione

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025

